



medesimo cespite è possibile procedere con un incremento del precedente contratto di leasing ma non con un nuovo contratto. [...] pertanto, [...] l'unico strumento utilizzabile dalla scrivente società per venire incontro ai desiderata del cliente era procedere ad un incremento del finanziato sul medesimo contratto". Quanto appena descritto veniva contestato via fax dalla ricorrente che asseriva di aver (creduto di aver) sottoscritto un nuovo contratto di leasing e non una semplice modifica al precedente, non potendosi altrimenti giustificare né la maxi rata iniziale del secondo, non presente nel primo, né la variazione di tasso applicato.

Alla descritta replica dell'intermediario, in data 21 maggio 2010 la resistente presentava ricorso all'ABF, con il quale la ricorrente chiedeva al Collegio, nel merito, in via principale e cumulativamente, di *"accertare l'annullamento [...] dei contratti conclusi per errore e l'inefficacia [...] della sfavorevole variazione contrattuale nei confronti dei clienti ricorrenti per violazione dell'art. 118 Testo Unico Bancario e, conseguentemente, tutto ciò accertato, ripristinare le originarie condizioni economiche dei contratti di leasing del giugno 2008 e contestualmente, come da accordi tra le parti, formalizzazione due nuovi e separati contratti di locazione finanziaria riferiti alle opere di ampliamento eseguite sui capannoni in esame al tasso concordato, con conseguente restituzione delle somme nelle more versate quali maggiori interessi non dovuti."* E, sempre in via principale e nel merito, chiedeva la ricorrente al Collegio di *"accertare la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., per aver modificato le condizioni economiche precedenti senza averne mai discusso in precedenza così violando gli accordi e, conseguentemente, condannare l'intermediario stesso al risarcimento del danno secondo equità"*.

Nelle proprie controdeduzioni, presentate il 5 luglio 2010 tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, l'intermediario contesta *"integralmente la ricostruzione dei fatti operata da controparte nel ricorso introduttivo del presente procedimento, in quanto infondata e contraddittoria"* chiedendone il rigetto.

La resistente sostiene la assoluta correttezza del proprio agente nell'informare la controparte e nel consegnare alla medesima tutta la documentazione prevista a seguito della richiesta di integrazione della somma da finanziare, dalla cui delibera da parte della resistente *"si evince chiaramente che non si trattava della sottoscrizione di un "nuovo contratto", bensì dell'"incremento" del contratto di leasing [...] sottoscritto dalle parti in data 1[6].6.2008 già in essere tra le parti"*. Con riguardo al tasso applicato al finanziamento, l'istituto *"precisa, inoltre, che con la predetta delibera in data 14.1.200[9] [il concedente] ha deliberato a favore della [conduttrice] di aggiornare anche il parametro di riferimento dell'indicizzazione dal 4,96%, inizialmente previsto nel contratto di leasing [...] sottoscritto tra le parti in data 1[6].6.2008 al punto H) delle condizioni particolari [...], al 3% determinando così, un beneficio immediato a favore della cliente stessa [...]"*.

In merito alla *"violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c."*, la resistente espone *"che tutta la documentazione contrattuale sottoscritta dalla [cliente] è stata preliminarmente consegnata alla predetta società che, come risulta documentalmente provato anche dalle deduzioni della [...] consulente della stessa [ricorrente] ha avuto modo di analizzarla ed esaminarla, si ritiene con attenzione, prima di sottoscrivere per accettazione le nuove condizioni applicate al contratto di leasing [...] sottoscritto tra le parti in data 16.6.2008 a seguito della richiesta di incremento formulata dalla stessa [utilizzatrice]. [...] inoltre, [...] lo spread, oltre ad essere stato espressamente indicato nella delibera in data 14.1.2009 che, si ricorda è stata comunicata e si ritiene esaminata e analizzata dalla società ricorrente unitamente al proprio consulente come è stato documentalmente provato, era facilmente desumibile dalla proposta sottoscritta per accettazione dalla [conduttrice] in data 2.2.2009. Nella predetta proposta, infatti, era*



espressamente indicato il parametro di riferimento Euribor del 3% che sommato ad uno spread del 2% e ad uno 0.25 % di spese di vendita, riportava espressamente un tasso di leasing del 5,25% come contrattualmente previsto. [...] pertanto, [...] è controparte che non ha adottato l'ordinaria diligenza allorquando ha sottoscritto per accettazione, unitamente ai fideiussori, la proposta in data 2.2.2009".

Ancora, con riguardo alla "configurabilità di un errore essenziale e riconoscibile ex art. 1427 s.s. c.c.", la resistente osserva "che nel caso di specie non sussiste alcun preteso "errore" né sulla "natura" né, tantomeno, sulla "qualità della cosa oggetto del contratto". Si è dimostrato, infatti, che la [ricorrente], assistita nel corso di tutta l'operazione finanziaria per cui è causa dal proprio consulente [...], era perfettamente a conoscenza, o quantomeno, avrebbe potuto, e comunque dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza, delle nuove condizioni contrattuali che sarebbero state applicate al contratto di leasing [...] sottoscritto tra le parti in data 16.6.2008 in forza della richiesta di incremento formulata dalla stessa. [...] Si ribadisce che tutta la documentazione contrattuale è stata consegnata alla [società] che, prima di procedere alla sottoscrizione per accettazione, ha avuto modo di analizzarla ed esaminarla unitamente anche al proprio consulente [...]. Si contesta, pertanto, sia l'asserita essenzialità dell'errore lamentato da controparte che la pretesa riconoscibilità dello stesso da parte d[ella scrivente]".

Da ultimo, in riferimento al preteso "risarcimento del danno secondo equità", la resistente lamenta l'inesistenza di qualsivoglia prova di detto danno.

Tanto premesso, la resistente chiede al Collegio il rigetto delle richieste della ricorrente per infondatezza in fatto ed in diritto "condannando la ricorrente al pagamento di tutte le spese della procedura".

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover accertare la sussistenza o meno della propria competenza a decidere.

Nella sua prospettazione, la ricorrente infatti assume che quella che l'intermediario resistente qualifica come integrazione dell'originario contratto di leasing dianzi menzionato fosse invece da ritenersi un autonomo contratto di leasing, da stipularsi in aggiunta e non già ad integrazione del precedente. Conseguentemente, le domande proposte dalla ricorrente risultano particolarmente articolate e così riassumibili:

"Nel merito in via principale e cumulativamente" (tale è la testuale formulazione impiegata nel ricorso):

- a) declaratoria di annullamento del contratto concluso per errore;
- b) declaratoria di inefficacia del predetto contratto per violazione dell'art. 118 TUB;
- c) ripristino delle condizioni economiche anteriori del contratto di leasing sopra menzionato;
- d) formalizzazione di nuovo e separato contratti di locazione finanziaria;
- e) restituzione delle somme versate quali interessi non dovuti;

"Nel merito sempre in via principale" (formula parimenti testualmente ripresa dal ricorso):

- a) accertare la violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.;
- b) condannare l'intermediario al risarcimento del danno secondo equità.

Prescindendo dalla inusuale gradazione dei gruppi di domande, atteso che il secondo, nonostante la diversa rubrica, parrebbe in realtà essere stato proposto in via subordinata rispetto all'accoglimento delle domande correttamente formulate in principalità nel primo gruppo, e limitando, allo stato, la valutazione a quest'ultimo, emerge con evidenza un limite processuale che il Collegio ritiene invalicabile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda di annullamento richiesta in primis da controparte e astrattamente ricevibile dal Collegio implica tuttavia altresì una pronuncia atta a definire le conseguenze dell'ipotetico annullamento. Nella specie la restituzione degli importi afferenti all'erogazione che, nella tesi della ricorrente, avrebbe dovuto ascrivere ad un autonomo titolo contrattuale.

Lo iato che la ricorrente correttamente introduce fra l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento e la formalizzazione dell'autonomo rapporto presuppone necessariamente che, accolta la domanda di caducazione del titolo originario, e disposte le restituzioni *inter partes* di quanto reciprocamente versato, si proceda alla costituzione del nuovo autonomo rapporto con conseguente disposizione da parte del Collegio del riversamento in favore delle parti delle somme restituite.

Quantunque siffatta restituzione e siffatto riversamento possano, all'atto pratico, considerarsi virtuali e dunque non implicare alcun materiale transito di denaro, nondimeno non possono pretermettersi le relative pronunce. Non può, in altri termini, il Collegio accogliere la domanda di annullamento senza conseguenzialmente disporre la restituzione e il riversamento predetti, i quali si pongono quali provvedimenti accessori e indefettibili, ancorché impliciti alla domanda.

Tanto comporta che il Collegio, nella ipotizzata sequenza decisoria, debba comunque decretare restituzioni e riversamenti pari all'importo dell'erogazione e degli interessi nel frattempo corrisposti. La sola restituzione dell'erogazione concerne un volume di euro 476.548,58 (oltre Iva) dunque un valore palesemente eccedente il limite di competenza (100.000 euro) stabilito dalle Disp. Banca d'Italia 18.6.09 – Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari: in breve "Regolamento ABF" – Sez. I, § 4.

Per altro verso, sempre nell'ottica di un esame eminentemente processuale della domanda, la (pur irrilevante) virtualità della restituzione e del riversamento conseguente all'eventuale accoglimento delle domande della ricorrente ulteriori e diverse da quella di annullamento presupporrebbe altresì l'accoglimento di dette ulteriori domande. Ove quest'ultime non venissero invece accolte, la restituzione e il riversamento sarebbero ad ogni effetto altresì reali. Quale che sia la sequenza decisoria che il Collegio ritenesse di assumere nel merito, essa comunque implicherebbe almeno una pronuncia restitutoria per un ammontare eccedente i limiti fissati dal Regolamento ABF Sez. e § citt.

Ne consegue l'incompetenza del Collegio a decidere e, pertanto, l'improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara non ricevibile il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO